

05 OTT. 2020

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 "Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi";
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;
- VISTO** il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A.;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009; concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione

della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. e in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e la parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

VISTO l’art. 208 del predetto D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e in particolare il comma 15 nella parte in cui dispone che “*Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l’interessato, almeno sessanta giorni prima dell’installazione dell’impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l’autorizzazione di cui al comma 1 e l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, nonché, l’ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l’attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della tutela della salute pubblica*”;

VISTO il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;

VISTA la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d’impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;

VISTA la legge regionale 08/04/2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;

VISTA la nota prot. D.R.A. n.12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come modificato in ultimo dall’art. 25 comma 7 della legge regionale 12/05/2020, n. 9;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;

VISTO il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (nel seguito “C.T.S.”);

VISTI i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 414/Gab del 19/12/2019;

VISTO il decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018, con il quale sono state disciplinate le procedure di valutazione ambientale competenza dell’amministrazione regionale ed al contempo individuate modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei

componenti della C.T.S., in applicazione sia dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, sia della normativa ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- VISTO** il decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018, con il quale è stato revocato il decreto assessoriale n. 32/Gab del 29/01/2018 e sono state contestualmente rivisitate la disciplina e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi nello stesso contenute;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale è stato revocato il decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 e sono state contestualmente rivisitate la disciplina e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi nello stesso contenute;
- VISTO** il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d'intesa stipulato il 06/02/2020 tra il D.R.A. e l'A.R.P.A. Sicilia ai fini dell'espletamento della verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale (nel seguito “protocollo d'intesa D.R.A./A.R.P.A.”);
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)”, con la quale il D.R.A. è stato individuato quale Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., screening di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. n. 55321 del 23/09/2020 del Servizio 1 D.R.A., avente ad oggetto la proposta di abrogazione del D.D.G n. 10/2011 e di adozione delle “*Linee Guida per la presentazione delle istanze relative alle procedure di valutazione ambientale di progetti per lo svolgimento di campagne di smaltimento e/o recupero di rifiuti mediante impianti mobili*”;
- PRESO ATTO** che, con il sopra richiamato D.D.G. n. 10/2011, il Dirigente Generale *pro-tempore* del Dipartimento Ambiente, alla luce delle modifiche normative introdotte alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 dal D.Lgs. 128/2010 ed in particolare della definizione di “*impianto*” (art. 5, comma 1, lettera i-quater) quale “*unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento*”, ha ritenuto di poter applicare tale definizione agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti di cui all'allegato III e IV della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., escludendo dalle procedure ambientali (VIA e verifica di assoggettabilità a VIA) gli impianti mobili di gestione rifiuti disciplinati dall'art. 208, comma 15, in quanto non ricadenti nella suddetta definizione di impianto;
- TENUTO CONTO** che il D.Lgs. 46/2014 ha modificato l'art. 5, comma 1, lettera i-quater) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. introducendo in luogo del termine “*impianto*” quello più opportuno ed esteso di “*installazione*”, modifica che di fatti fa decadere il presupposto del D.D.G. 10/2011;
- RICHIAMATO** l'art. 2 del predetto D.D.G. n. 10 del 21/01/2011, che definisce “*Gli impianti mobili per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti sono definiti mobili per la loro facile trasportabilità e per la caratteristica di essere già montati su mezzi che ne consentono l'immediato trasporto nei siti prescelti per lo svolgimento delle singole campagne di attività o di smaltimento dei rifiuti, si differenziano dagli impianti fissi, costituiti da macchinari o sistemi di macchine che svolgono analoghi processi di smaltimento e recupero rifiuti, che appartengono e sono rigidamente connessi ad una determinata struttura fissa dotata di autonomia funzionale e destinata ad una specifica attività*”;
- TENUTO CONTO** che la definizione di cui al punto precedente è stata superata da quella contenuta nell'Allegato 7 - Linee guida per le procedure sulle autorizzazioni agli impianti di smaltimento del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, che testualmente recita “*l'impianto mobile di smaltimento o recupero rifiuti è un impianto il cui esercizio è caratterizzato da campagna attiva di durata limitata nel tempo in funzione di esigenze specifiche e particolari. Un impianto, per essere definito mobile deve inoltre possedere caratteristiche intrinseche di*

mobilità, non ritenendosi sufficiente, a tale scopo, la sua facile trasportabilità; l'impianto, in alternativa, quindi deve essere montabile su mezzi che ne consentano l'immediato trasporto nei siti prescelti per lo svolgimento delle singole campagne di attività di smaltimento o di recupero";

RICHIAMATO altresì l'art. 4 del medesimo D.D.G. n. 10 del 21/01/2011, il quale dispone che *"Nella Regione Siciliana, le verifiche ambientali sulle campagne di attività condotte con impianti mobili, che rientrano nelle previsioni di cui agli Allegati III e IV del D.L.vo 152/06 e s.m.i., saranno svolte sulla base di una Relazione Ambientale, contenente tutte le informazioni inerenti la campagna da avviare, sviluppata secondo i contenuti dello Studio di Impatto, da sottoporre preventivamente all'ARTA secondo la modalità e nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 208 comma 15 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.";*

CONSIDERATO che il M.A.T.T.M., con parere n. 4903/VIA del 14/04/2000, ha precisato in merito all'applicabilità della procedura di V.I.A. per i progetti di impianti mobili per il trattamento di rifiuti che la medesima procedura è *"attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico e per un sito determinato e non dunque in sede di rilascio dell'autorizzazione dell'impianto mobile di cui all'art. 28, comma 7 del D.Lgs. 22/97. Mentre la stessa procedura VIA è necessaria, se del caso, in sede di comunicazione per lo svolgimento della singola campagna in un sito ben individuato ed inoltre che l'applicazione della eventuale procedura VIA in sede di comunicazione comporta necessariamente la sospensione dell'installazione dell'impianto e dell'avvio della campagna e ciò fino all'espletamento della medesima";*

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con parere prot. ENV.D.3LT/cro D (2004) 5332306 del 17/11/2004, ha ritenuto in merito all'assoggettabilità a V.I.A. dei progetti di impianti mobili di trattamento rifiuti che *"in via generale, il carattere mobile e temporaneo di tali impianti di trattamento rifiuti, non costituisce di per sé motivo di esclusione dalla lista dei progetti elencati negli allegati della Direttiva 85/337/CEE e ss.mm.ii. o di considerazione particolare ai fini della qualificazione di un progetto ai sensi della stessa. Pertanto, posto che essi abbiano le caratteristiche per essere considerati come progetti di cui agli allegati I e II, gli impianti mobili di trattamento rifiuti sono assoggettati alle prescrizioni ed alle procedure previste dalla direttiva. Di conseguenza, ove uno specifico progetto di impianto mobile di trattamento rifiuti abbia le caratteristiche di una classe di progetti dell'allegato I esso deve essere sottoposto a valutazione di impatto; ove invece abbia caratteristiche che lo riconducono ad una classe di progetti dell'allegato II, le autorità competenti dovranno determinare se il progetto sia da sottoporre a procedura di VIA tenendo conto di tutti i criteri elencati nell'allegato III e non solo della durata dell'impianto";*

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, con Sentenza n.127 del 08/04/2010, si è pronunciata in merito alla legge regionale n. 11/2009 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate" della Regione Umbria sancendo *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 della medesima legge della Regione Umbria n. 11 del 2009, nella parte in cui esclude dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 152 del 2006 i progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato C, lettera R5, della parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, anche se rientranti, con riferimento alle capacità complessivamente trattate, nella «tipologia di cui al punto 7, lettera zb), dell'allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006, qualora trattino quantitativi medi giornalieri inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli stessi impianti sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni»;*

TENUTO CONTO altresì che l'art. 6, comma 11, del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 104/2017, fissa in maniera puntuale le condizioni e le modalità di esclusione dalle procedure ambientali di cui al Titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, *"qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto"*, attribuendo tale competenza esclusivamente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel rispetto comunque, degli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale;

RITENUTO che le intervenute modifiche alla normativa ambientale sopra richiamate rendano il D.D.G. n. 10/2011 non più conforme alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di valutazione di impatto ambientale;

RITENUTO per quanto precede di dovere abrogare il D.D.G. n. 10 del 21/01/2011 ed altresì regolamentare le

modalità di gestione delle verifiche ambientali di competenza di questo Assessorato sulle campagne di attività condotte con impianti mobili che rientrano nelle previsioni di cui agli Allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni in premessa, è **abrogato** il D.D.G. n. 10 del 21/01/2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Articolo 2

E' approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale per i progetti relativi alle campagne degli impianti mobili che rientrano nelle previsioni di cui agli Allegati III e IV alla parte seconda del D. Lgs 152/2006" - Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

Sono fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, compresi quelli di questa Amministrazione e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S..

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo,

05 OTT. 2020



L'Assessore
On.le Avv. Salvatore Cordaro

Il Dirigente Generale
Giuseppe Battaglia

05 OTT. 2020

Allegato 1 al D.A. n. _____/Gab del _____

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PROGETTI PER LO SVOLGIMENTO DI SINGOLE CAMPAGNE DI ATTIVITA' DI IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO E/O RECUPERO RIFIUTI.

PREMESSA.

Le presenti Linee guida, costituiscono direttiva per la presentazione delle istanze relative alle procedure di valutazione ambientale di progetti per lo svolgimento di singole campagne di attività di impianti mobili di smaltimento e/o recupero rifiuti, già in possesso di autorizzazione in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che presentano caratteristiche tali da rientrare tra le tipologie elencate negli Allegati III e IV alla parte seconda del medesimo decreto.

A tal proposito, si evidenzia che con Deliberazione della Giunta Regionale la deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015 "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione", sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'art. 91 della l.r. n. 9/2015.

Con decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013 nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la "Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale".

Con decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti" di competenza regionale.

Con DA. n. 57/GAB del 28/02/2020, abrogativo del D.A. n. 142 del 18/04/2018, sono state disciplinate le procedure di valutazione ambientale di competenza dell'amministrazione regionale ed al contempo individuate modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della "Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", in applicazione sia dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, sia della normativa ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Si precisa infine che nella Regione Siciliana l'Assessorato Regionale dell'Energia e della Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti rappresenta l'Autorità Competente in materia di autorizzazioni ex art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riguardanti lo svolgimento delle singole campagne di attività di impianti mobili di smaltimento e/o recupero rifiuti, mentre l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente rappresenta l'Autorità Competente in materia di procedure di valutazione ambientale previste dal Titolo III della parte seconda del medesimo decreto.

DEFINIZIONI.

Impianto mobile per il trattamento rifiuti.

Secondo quanto riportato nell'Allegato 7 - Linee guida per le procedure sulle autorizzazioni agli impianti di smaltimento del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani (redatto dall'Ufficio del Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3887/2010 e adottato con Deliberazione della Giunta di Governo n. 2 del 18/01/2016 a seguito dell'adeguamento alle prescrizioni approvate con decreto M.A.T.T.M. n. 100 del 28/05/2015), *"l'impianto mobile di smaltimento o recupero rifiuti è un impianto il cui esercizio è caratterizzato da campagna attiva di durata limitata nel tempo in funzione di esigenze specifiche e particolari. Un impianto, per essere definito mobile deve inoltre possedere caratteristiche intrinseche di mobilità, non ritenendosi sufficiente, a tale scopo, la sua facile trasportabilità; l'impianto, in alternativa, quindi deve essere montabile su mezzi che ne consentano l'immediato trasporto nei siti prescelti per lo svolgimento delle singole campagne di attività di smaltimento o di recupero"*;

Campagna di attività.

Per campagna di attività nel territorio della Regione Siciliana si intende l'effettuazione di un'operazione di smaltimento e/o recupero di rifiuti tramite impianto mobile subordinata alla presentazione, 60 (sessanta) giorni prima dell'installazione, di apposita comunicazione ex art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al competente Assessorato Regionale dell'Energia e della Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 8 "Autorizzazioni Impianti Gestioni Rifiuti - AIA".

La campagna di attività non può avere durata superiore a 120 (centoventi) giorni e può essere eseguita esclusivamente nel luogo dove i rifiuti sono prodotti.

L'impianto mobile può effettuare operazioni di:

- Smaltimento D8, D9, D10 e D14 di cui all'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- -Recupero R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 di cui all'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

PROCEDURA.

Qualora per tipologia di rifiuti ed operazioni, nonché capacità di trattamento, l'impianto mobile rientri tra le tipologie di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le imprese in possesso della pertinente autorizzazione in via definitiva in procedura ordinaria, preventivamente alla comunicazione della singola campagna, dovrà attivare la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. o di verifica di assoggettabilità ex art. 19 del medesimo decreto, presso il competente Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente - Servizio 1 "Valutazioni e autorizzazioni ambientali".

Si evidenzia che ai sensi dell'Allegato A del decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, quest'ultimo recante approvazione della "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti", le istanze di attivazione delle suddette procedure di valutazione ambientale, complete della pertinente documentazione tecnico-amministrativa, dovranno essere presentate dai proponenti esclusivamente in formato elettronico, pena irricevibilità delle stesse, utilizzando l'apposito Portale Regionale Valutazioni Ambientali con le modalità ivi indicate (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti/index.php/it/>).

Le procedure di che trattasi saranno gestite dal Servizio 1 "Valutazioni e autorizzazioni ambientali" del Dipartimento dell'Ambiente, in collaborazione con la "Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", nel rispetto dei ruoli e delle modalità descritti nel citato Allegato A del decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019.

05 OTT. 2020



L'Assessore
On. Avv. Salvatore Cordaro

Il Dirigente Generale D.R.A.
Giuseppe Battaglia